

Codice A1618A

D.D. 2 marzo 2024, n. 121

Legge Regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Autorizzazione per la modifica e/o trasformazione del suolo in terreni sottoposti a vincolo idrogeologico volta all'impianto di un nuovo vigneto nel comune di Mango (CN) - Proponente: Azienda Agricola Antichi Poderi dei Gallina.



ATTO DD 121/A1618A/2024

DEL 02/03/2024

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud**

OGGETTO: Legge Regionale 9 agosto 1989, n. 45 – Autorizzazione per la modifica e/o trasformazione del suolo in terreni sottoposti a vincolo idrogeologico volta all'impianto di un nuovo vigneto nel comune di Mango (CN) – Proponente: Azienda Agricola Antichi Poderi dei Gallina.

a. Premesso che:

a.1. in data 6 febbraio 2024 ns. prot. n. 22269 è pervenuta dallo Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di Mango l'istanza di autorizzazione per interventi di modifica e/o trasformazione del suolo in zone sottoposte a vincolo idrogeologico, presentata dall'Azienda Agricola Antichi Poderi dei Gallina (P. IVA 02208730040);

a.2. l'intervento, da realizzarsi nel comune di Mango (CN), in località Casa Nova – Via Beppe Fenoglio, su area censita al Catasto Terreni al Foglio 9, Mappali 284 e 286, consiste nell'estirpo del nocciolo esistente e in lavori di movimento terra finalizzati all'impianto di un nuovo vigneto;

b. Considerato che l'intervento previsto interessa una superficie non boscata sottoposta a vincolo idrogeologico di 10.474,00 m² e volumi di scavi e riporti pari a 10.474,00 m³;

c. Richiamata la nota prot. 22921 del 7 febbraio 2024 con cui è stato richiesto il parere di competenza al Settore Tecnico Regionale di Cuneo – Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 7-4281 del 10 dicembre 2021, in merito alla compatibilità degli interventi in oggetto con le condizioni di equilibrio geologico e idraulico dell'area d'intervento;

d. Visto il parere favorevole, con prescrizioni, rilasciato dal Settore Tecnico Regionale di Cuneo – Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica con nota prot. 37778 del 29 febbraio 2024, allegata al presente provvedimento in quanto parte integrante sostanziale;

e. Preso atto che:

e.1. ai sensi della D.G.R. n. 31-5971 del 17 giugno 2013, aggiornata con D.D. 149/A1614A/2021

- del 18 marzo 2021, il titolare dell'autorizzazione ha versato, al momento della presentazione dell'istanza, le dovute spese d'istruttoria;
- e.2. ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 45/1989, il titolare dell'autorizzazione, è tenuto, prima dell'inizio dei lavori, al versamento di un deposito cauzionale proporzionale a € 2.000 per ogni ettaro di terreno interessato dalla modificazione o dalla trasformazione, e comunque non inferiore a € 1.000, a garanzia della corretta esecuzione delle opere autorizzate; nel caso in esame, essendo l'intervento finalizzato all'esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio, è esente dall'obbligo di versamento della cauzione ai sensi dell'art. 8, comma 2 della L.R. n. 45/1989;
- e.3. l'intervento in oggetto è altresì esente da obbligo di rimboschimento e dal versamento del corrispettivo secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 4, lett. a) della L.R. n. 45/1989 per i motivi di cui sopra;
- e.4. l'intervento risulta esente dagli obblighi di compensazione ai sensi della L.R. 4/2009, art. 19, in quanto non è prevista la trasformazione di superficie boscata;
- e.5. Il proponente ha attestato l'assolvimento dell'imposta di bollo prevista per il rilascio del presente provvedimento ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26/10/1972;
- f. Dato atto che, in esito all'istruttoria, non sono emersi motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione in oggetto;
- g. Precisato che la suddetta istruttoria è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;
- h. Verificata l'assenza di conflitti d'interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;
- i. Precisato che, ai sensi del D.P.R. n. 160/2010, il titolare del procedimento unico nel quale confluisce l'autorizzazione ex L.R. n. 45/1989 in argomento è lo Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di Mango; pertanto, il presente atto amministrativo produrrà i suoi effetti, anche ai fini del legittimo inizio e della legittima esecuzione dei lavori o delle attività, soltanto al momento del rilascio del provvedimento conclusivo del suddetto procedimento unico;
- j. Fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi;
- k. Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024";

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Regio Decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- D.Lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- Legge Regionale n. 45 del 9 agosto 1989 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- D.D. n. 368 del 7 febbraio 2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- Circolare del Presidente della Giunta regionale n. 3/AMB del 10 settembre 2018, "Legge

regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n. 4/AMD/2012";

- Legge Regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- Legge Regionale n. 23/2008, art. 17;

determina

1. Di approvare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. Di autorizzare, ai sensi della L.R. n. 45/1989, l'Azienda Agricola Antichi Poderi dei Gallina (P. IVA 02208730040) agli interventi di modifica e/o trasformazione del suolo in area sottoposta a vincolo idrogeologico nel comune di Mango (CN), in località Casa Nova – Via Beppe Fenoglio, su area censita al Catasto Terreni al Foglio 9, Mappali 284 e 286, consistenti nell'estirpo del nocciuolo esistente e in lavori di movimento terra finalizzati all'impianto di un nuovo vigneto.

3. Di precisare che la presente autorizzazione:

3.1. è subordinata al puntuale rispetto del progetto approvato e delle condizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento e nell'Allegato A, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

3.2. non esonera dal conseguimento di altre autorizzazioni, provvedimenti, nulla-osta, pareri o atti comunque denominati, previsti dalla normativa vigente, per la realizzazione dei lavori in oggetto e non espressamente ricompresi o assorbiti dal presente atto; la medesima non è efficace in assenza anche solo temporanea di tali provvedimenti;

3.3. concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità; questa inoltre è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, le competenze di altri organi, amministrazioni o enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale e i suoi funzionari sollevati e indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente;

3.4. ha validità di 24 mesi a partire dalla data di rilascio del presente provvedimento; i lavori dovranno essere eseguiti entro tale termine, con la condizione che una volta iniziati debbano essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore, quali condizioni climatiche avverse e altre simili circostanze. Dette sospensioni non interrompono i termini di scadenza del provvedimento;

3.5. può essere revocata nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi o che l'intervento sia giudicato incompatibile per il manifestarsi di instabilità dei terreni e turbative della circolazione delle acque;

3.6. può essere sospesa in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini prescrittivi in essa riportati e all'occorrenza può dare luogo alla richiesta, a cura e spese del soggetto autorizzato, del versamento della relativa sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 45/1989 e della presentazione della domanda di mantenimento dei lavori già realizzati per valutarne la compatibilità con le condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi.

4. Di precisare altresì che il titolare della presente autorizzazione:

4.1. è obbligato a eseguire, durante e successivamente alla realizzazione dell'intervento, tutte quelle opere nuove e/o modifiche che, a norma di legge e per sopravvenute esigenze, dovessero essere eventualmente prescritte per la tutela dei pubblici interessi;

4.2. è tenuto al rispetto delle disposizioni e degli adempimenti di cui al D.P.R. 120/2017 (terre e rocce da scavo) e alla Parte IV del D.Lgs 152/2006, qualora applicabili;

4.3. dovrà comunicare preventivamente alla Regione Piemonte qualsivoglia modifica al progetto definitivo approvato che, in caso comporti sostanziali variazioni qualitative e/o quantitative, sarà soggetta all'obbligo d'invio di una nuova istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione;

4.4. è tenuto a dare comunicazione della data d'inizio lavori prima del loro inizio effettivo, a mezzo PEC, al Settore scrivente e alla Stazione Carabinieri-Forestale di Cortemilia;

4.5. dovrà comunicare la data di fine lavori entro 60 giorni dalla data di effettiva conclusione al Settore scrivente e alla Stazione Carabinieri-Forestale di Cortemilia; a tale comunicazione dovrà essere allegata la dichiarazione del direttore dei lavori attestante che gli interventi siano stati eseguiti conformemente al progetto approvato.

5. Di trasmettere il presente provvedimento, unitamente a copia del progetto approvato munita di visto autorizzativo, allo Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di Mango.

6. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Regione e che, pertanto, non assume rilevanza contabile.

7. Di dare atto che avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro sessanta giorni ovvero proposizione di ricorso straordinario al capo dello Stato entro centoventi giorni dalla comunicazione o dalla piena conoscenza della stessa, ovvero l'azione innanzi al giudice ordinario per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal codice civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud)

Firmato digitalmente da Franco Brignolo

Allegato



Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Tecnico Regionale - Cuneo

e-mail: tecnico.regionale.CN@regione.piemonte.it
PEC: tecnico.regionale.CN@cert.regione.piemonte.it

Data (*)

Alla Direzione Ambiente, Energia e Territorio
Settore Tecnico Piemonte Sud - A1618A

Protocollo (*) /A1816B
(* metadati riportati nella segnatura informatica di protocollo)

Class. 7 - 13.160.70 ATZVI – 1217/ 2024C

Oggetto: **RDL 3267/1923 L.r. 09.08.1989 n. 45 e s.m.i. - Circolare PGR 31/08/2018, n. 3/AMB;** –
Richiesta di autorizzazione per la modificazione/trasformazione di uso del suolo in aree sottoposte a vincolo idrogeologico nel comune di Mango (CN), Località Casa Nova – Via Beppe Fenoglio.
Richiedente: Azienda Agricola Antichi Poderi dei Gallina
Parere geologico tecnico

In data 07/02/2024, acquisita al prot. 6385/A1816B, è pervenuta da codesto Settore Tecnico Piemonte Sud l'istanza dell'Azienda Agricola Antichi Poderi dei Gallina, volta ad ottenere l'autorizzazione ai sensi della L.R. 45/1989 per lavori di movimento terra finalizzati all'impianto di un nuovo vigneto in Comune di Mango (CN), loc. Casa Nova, in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici .

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali a firma del geol. ing. Massimo Massobrio, progettista incaricato, in base ai quali è previsto l'intervento di che trattasi, che comprendono i seguenti elaborati:

- ✓ relazione tecnica;
- ✓ relazione geologica – geotecnica;
- ✓ progetto con tavole grafiche (planimetrie, sezioni, ...);
- ✓ documentazione fotografica;

Dall'esame istruttorio eseguito dai funzionari incaricati, sulla base della documentazione progettuale e del sopralluogo effettuato in data 21/02/2024, risulta che il progetto consiste, in sintesi, nella trasformazione d'uso del suolo per l'estirpo dell'esistente nocchieleto e impianto di un vigneto, con sole operazioni di livellamento del terreno mediante aratura profonda su una superficie totale modificata di 10.474 m², non boscata, e per un volume totale, comprensivo di scavi e riporti, pari a 10.474 m³ . Non sono previsti sistemi di drenaggio profondo, nè modifiche all'attuale sistema di regimazione delle acque superficiali.

Considerato che il sottosuolo, al di sotto della coltre eluvio-colluviale di 1 m di spessore, è costituito da alternanze di arenarie cementate più o meno compatte, sabbie e marne appartenenti alla Formazione di Lequio, come risulta dalla relazione geologico tecnica; che nel vigente PRGC di Mango, per quanto riguarda la pericolosità geomorfologica ai sensi della C.P.G.R. 7/LAP, la Carta di Sintesi colloca i terreni oggetto di intervento nella Classe III-A-1, all'interno di una frana quiescente (Fq ai sensi del P.A.I.); che non sono presenti aree inondabili e che la predisposizione



Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Tecnico Regionale - Cuneo

e-mail: tecnico.regionale.CN@regione.piemonte.it
PEC: tecnico.regionale.CN@cert.regione.piemonte.it

dei filari lungo le curve di livello (coltivazione a "girapoggio") risulta adatta ad evitare fenomeni di ruscellamento, l'intervento risulta compatibile con le condizioni di equilibrio geologico e idraulico.

Si rammenta inoltre che l'istruttoria, svolta in merito agli aspetti geologici di competenza e sulla base delle indagini effettuate dai tecnici progettisti, è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità con l'assetto idrogeologico del territorio e gli effetti indotti dalla realizzazione dell'intervento in progetto, fatte salve ogni ulteriore valutazione ai sensi di altre normative vigenti.

Tutto ciò premesso,

si esprime parere favorevole - per quanto di competenza - ai sensi della l.r. 45/1989 ad effettuare la trasformazione del suolo finalizzata alla realizzazione di un nuovo vigneto, da parte dell'Azienda Agricola Antichi Poderi dei Gallina, per una superficie complessiva di circa 10.474 m² e movimenti terra (sommando scavi e riporti) pari a circa 10.474 m³, sui terreni catastalmente individuati al NCT del comune di Mango, Fg. F. 9 mappali 284-286 a condizione che venga rispettato il progetto che si conserva agli atti e le seguenti prescrizioni:

1. *dovranno essere scrupolosamente osservate e poste in essere tutte le indicazioni contenute nella relazione geologica di progetto che si intendono qui richiamate come prescrizioni obbligatorie e vincolanti;*
2. *eventuali fenomeni d'instabilità causati in corso d'opera dovranno essere tempestivamente sistemati a carico del soggetto autorizzato;*
3. *dovrà essere controllata la regimazione delle acque, anche nel tempo, monitorando il corretto deflusso delle stesse, ponendo particolare attenzione al formarsi di fenomeni erosivi concentrati e diffusi;*
4. *i materiali di risulta degli scavi che non potranno essere riutilizzati nell'ambito degli interventi, compresi eventuali residui legnosi, dovranno essere allontanati dall'area;*
5. *in corso d'opera i movimenti di terreno dovranno essere limitati allo stretto necessario;*
6. *dovrà essere controllato lo scarico delle acque verso valle al fine di evitare fenomeni erosivi;*
7. *sia durante i lavori che al termine degli stessi si dovrà predisporre un'adeguata regimazione delle acque superficiali che dovranno essere opportunamente raccolte;*
8. *le lavorazioni agricole non potranno spingersi oltre gli 80 centimetri di profondità;*
9. *a conclusione degli interventi tutta la superficie dovrà essere protetta mediante semina di specie erbacee idonee.*

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti e/o approfondimenti tecnici necessari ed in attesa del provvedimento finale, si porgono cordiali saluti.

LA DIRIGENTE DI SETTORE
Ing. Monica AMADORI

(Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 20, comma 1 bis, del d.lgs. 82/2005)

Funzionari istruttori
geol M.G. Gallo – tel. 0171 321924
geol A. Pagliero – tel. 0171 321945

CORSO KENNEDY, 7 BIS
12100 CUNEO
TEL. 0171321911

Arrivo: AOO A1600A, N. Prot. 00037778 del 29/02/2024